

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|------------------------------|---|
| Determinazione | n. DET-AMB-2026-2240 del 27/04/2026 |
| Oggetto | DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Castellarano richiesta dall'impresa "DUNAPACK ROTEGLIA SPA" per l'attività di produzione di cartone e scatole in cartone ondulato |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-2356 del 24/04/2026 |
| Struttura/Servizio adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia |
| Responsabile adottante | RICHARD FERRARI |

Questo giorno ventisette APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.38528/2025

DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Castellarano richiesta dall'impresa "DUNAPACK ROTEGLIA SPA" per l'attività di produzione di cartone e scatole in cartone ondulato.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-1044 del 20/02/2025 adottata da ARPAE per la Ditta "**DUNAPACK ROTEGLIA SPA**" per l'impianto ubicato in Comune di Castellarano – Via Maestrale n.6 – Loc. Roteglia - Provincia di Reggio Emilia;

VISTA l'istanza di modifica di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Castellarano ad ARPAE in data 15/12/2025 e acquisita al protocollo con PG/221474 del 15/12/2025 – pratica Sinadoc n.38528/2025 – inviata dal legale rappresentante della Ditta "**DUNAPACK ROTEGLIA SPA**" (P.IVA 12963370965) con sede legale nel Comune di Castellarano – Via Maestrale n.6 – Loc. Roteglia - Provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di **produzione di cartone e scatole in cartone ondulato** svolta presso l'impianto ubicato in Comune di Castellarano – Via Maestrale n.6 – Loc. Roteglia - Provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue di dilavamento , ai sensi del D.Lgs.152/06;

- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di Bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art.49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n.673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge che:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art.4, commi 1 e 2 del DPR n.59/2013, la documentazione a completamento richiesta da ARPAE, con nota PG/226596 del 18/12/2025 e sollecitata con nota PG/46385 del 12/03/2026, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita agli atti di ARPAE con PG/47693 del 16/03/2026 consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori e la richiesta di pareri (lettera PG/48328 del 16/03/2026);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere di conformità urbanistica del Comune di Castellarano (PG/65588 del 10/04/2026);

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia – sede di Scandiano per la matrice emissioni in atmosfera (PG/58681 del 31/03/2026);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **“DUNAPACK ROTEGLIA SPA”** per I titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di **produzione di cartone e scatole in cartone ondulato** ubicato in Comune di Castellarano – Via Maestrale n.6 – Loc. Roteglia - Provincia di Reggio Emilia che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **“DUNAPACK ROTEGLIA SPA”** (P.IVA 12963370965) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in Comune di Castellarano – Via Maestrale n.6 – Loc. Roteglia - Provincia di Reggio Emilia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

| MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE | Titolo di cui all'art.3 comma 1 D.P.R. 59/2013 | Ente Competente |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. n.152/06 | ARPAE |
| Acque | Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e di acque di dilavamento di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125) | ARPAE e Comune |
| Rumore | Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4 della Legge n.447/95 | Comune |

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali incluso di acque reflue domestiche e acque di dilavamento";*
- *Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";*
- *Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."*
- *Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"*

3. DI STABILIRE che i suddetti allegati sostituiscono quelli del precedente atto DET-AMB-2025-1044 del 20/02/2025 adottata da ARPAE e rilasciato dal SUAP per le attività produttive del Comune di Castellarano in data 26/02/2025 di cui resta valida la durata di **15 (quindici) anni**.

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI STABILIRE che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno **6 (sei) mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Castellarano ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Castellarano e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

• **DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali inclusivo di acque reflue domestiche e acque di dilavamento

SCARICO N.1

Tale scarico risulta costituito dalle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio, senza uso di detergenti, dei carrelli, dalle acque reflue di dilavamento di una piccola area di distribuzione carburante dotata di apposita canalizzazione e dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della parte sud dello stabilimento.

Rispetto a quanto precedentemente autorizzato, la rete fognaria dello stabilimento e l'impianto di depurazione non sono variati.

Le acque reflue provenienti dal lavaggio carrelli e quelle di dilavamento dell'area di distribuzione carburanti sono trattate da un impianto di sedimentazione-disoleazione costituito da un'unica vasca separata in tre comparti per la sedimentazione dei solidi e dotata in uscita di un filtro a coalescenza per gli oli da 5,36 m².

Le acque reflue domestiche sono trattate da un impianto da 20 m³ costituito da 3 fosse settiche, un depuratore biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale con stabilizzazione dei fanghi.

Dopo il passaggio nei rispettivi impianti di trattamento e pozzetti di ispezione, le due reti di acque reflue sopra descritte si uniscono in un'unica rete prima dello scarico finale.

Il lavaggio dei carrelli viene effettuato mediamente per un tempo non superiore a 1 ora/giorno con scarico di circa 1 m³ /ora per circa 50 giorni/anno, con uno scarico complessivo di circa 50 m³ /anno.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto per una quantità indicativa di circa 1.157 m³ /anno e da pozzo ad uso industriale per una quantità indicativa di circa 19.854 m³ /anno, di cui 1.720 m³ /anno vengono riciclati.

Il corpo recettore delle acque di scarico è il Fiume Secchia.

SCARICHI n.2-3-4-6 Trattasi delle acque pluviali dei tetti dello stabilimento che recapitano direttamente in acque superficiali e non sono oggetto di autorizzazione.

Prescrizioni

- 1) Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06.
- 2) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
- 3) E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- 4) Ai sensi dell'art.85, comma 5 delle Norme del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, è fatto obbligo, se non già presente, di installazione e manutenzione di un misuratore dei volumi di acqua prelevati dal pozzo.
- 5) Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.

- 6) I lavaggi dei carrelli dovranno avvenire senza l'uso di detersivi.
- 7) Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, tenendo presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati.
- 8) I fanghi e gli oli raccolti durante la manutenzione degli impianti dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento e comunque la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata ai sensi del D.Lgs.152/06.
- 9) Il punto individuato per il controllo dello scarico deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
- 10) La Ditta deve effettuare almeno 1 autocontrollo all'anno sulle acque scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari, su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore qualora lo scarico abbia durata inferiore, sui parametri caratteristici dello scarico, tra i quali pH, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, tensioattivi totali, BOD5, COD.
- 11) I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
- 12) Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
- 13) Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE e i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

SCARICHI n.5 e n.7

Riguardano lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi a nord dello stabilimento.

L'impianto di depurazione è dotato di Imhoff, degrassatore + impianto ad ossidazione totale.

Il recapito finale è il Fiume Secchia per lo scarico n.5 e il Rio Lucenta per lo scarico n.7.

Prescrizioni

- 1) La ditta realizzi il proprio scarico conformemente al progetto e alla documentazione tecnica presentata.
- 2) L'installazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore, al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità alla regola dell'arte. Tale dichiarazione dovrà essere messa in visione degli agenti accertatori.
- 3) Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti e conservare la relativa documentazione. I rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione.
- 4) Deve essere realizzato un pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Detto pozzetto dovrà essere segnalato e facilmente apribile.
- 5) Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs, n.152/2006 e s.m.i.

| | |
|--------------------------------|---|
| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta "DUNAPACK ROTEGLIA SPA" è autorizzata:

- a svolgere l'attività di **produzione di cartone e scatole in cartone ondulato** presso l'impianto ubicato in Comune di Castellarano – Via Maestrale n.6 – Loc. Roteglia - Provincia di Reggio Emilia;

- ad apportare alcune modifiche impiantistiche di seguito riportate:

- dismissione del generatore di vapore/caldaia a olio diatermico ed eliminazione della relativa emissione in atmosfera E4;
- installazione di un nuovo generatore di vapore/caldaia più performante a Tubi di Fumo in sostituzione di quello dismesso di cui al precedente punto e relativa valvola di sicurezza di "sfiato" e conseguenti nuove emissioni in atmosfera denominate rispettivamente E29 ed E30;
- Installazione di un nuovo serbatoio acqua alimento generatori di vapore/caldaie e conseguente nuova emissione in atmosfera E31 costituita da "sfiato condensate";
- Installazione di un impianto condensazione generatori di vapore/caldaie per la rimozione delle impurità che si accumulano sul fondo delle stesse e conseguente nuova emissione in atmosfera E32 costituita da "sfiato condensate";
- dismissione della Macchina TAGLIO LASER ed eliminazione della relativa emissione in atmosfera E17, in quanto la preparazione e costruzione delle fustelle sarà affidata a ditte esterne e non più realizzata internamente;
- modifica, in seguito al nuovo assetto impiantistico, delle ore di funzionamento dei generatori di vapore/caldaie quali "medi impianti di combustione" collegati alle emissioni E3 ed E29.

Per effetto delle suddette modifiche risultano variate o aggiunte le seguenti emissioni:

EMISSIONE N.3 – CALDAIA A GAS METANO A TUBI DI FUMO DA 5 MW
 EMISSIONE N.29 – CALDAIA A GAS METANO A TUBI DI FUMO DA 7 MW
 EMISSIONE N.30÷32 – SFIATO CONDENSATA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAE) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **15 Giugno 2026** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **22 Giugno 2026**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAE), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|----------------------------|---|-------------------------|---------|
| E3 | CALDAIA A GAS METANO TUBI DI FUMO DA 5 MW | 8500 | 8,5 | 24 per 7200 ore/anno | Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo | 5 100 35 | (*)(**) |
| E4 | CALDAIA A GAS METANO OLIO DIATERMICO DA 8,372 MW | IMPIANTO DISMESSO EMISSIONE ELIMINATA | | | | | |
| E5 | ASPIRATORE ONDULATORE | 40000 | 10 | 24 | Materiale particellare | 10 | |
| E6 | ASPIRATORE ONDULATORE | 25000 | 10 | 24 | Materiale particellare | 10 | |
| E7+E10 | ASPIRAZIONE FUMI DI SCARICO | 1000 Cad. | 10 | Salt. | ----- | ----- | |
| E11-E12 | SFATO AREA CARICO SILOS | 1700 Cad. | 10 | Salt. | ----- | ----- | |
| E14 | MACCHINA PRODUZIONE SCATOLE | 40000 | 10 | 24 | Materiale particellare | 10 | |
| E16 | PRESSA RIFILI E TRITURI | 20000 | 10 | 24 | Materiale particellare | 10 | |
| E17 | TAGLIO LASER | IMPIANTO DISMESSO EMISSIONE ELIMINATA | | | | | |
| E18-E19 | ASPIRAZIONE FUMI DI SCARICO | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |
| E20 | ASPIRAZIONE BAGNI | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |
| E21 | MACCHINA DA STAMPA (INGRESSO FOGLI CARTONE) | 1500 | 10 | 24 | --- | --- | (***) |
| E22 | MACCHINA DA STAMPA (STAMPA INCHIOSTRI) | 6000 | 10 | 24 | --- | --- | (***) |
| E23 | MACCHINA DA STAMPA (USCITA FOGLI CARTONE) | 3000 | 10 | 24 | --- | --- | (***) |
| E26-E27 | ASPIRAZIONE CARTONE SU CILINDRO LINEA ONDULATORE 2 | 1000 Cad. | 10 | 24 | --- | --- | |
| E28 | SALDATURA | 1500 | 8 | Salt. | ----- | ----- | (****) |
| E29 | CALDAIA A GAS METANO A TUBI DI FUMO DA 7 MW | 5800 | 10 | 24 per 7200 ore/anno | Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo | 5 100 35 | (****) |
| E30-E31 | SFIATO CONDENZA | 1000 Cad. | 24 | 10 | ----- | ----- | (*****) |

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------------------|---------|
| E32 | SFIATO CONDENSA | 2000 | 24 | 10 | ---- | ---- | (*****) |
| (*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro materiale particolare e ossidi di zolfo si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas naturale. Per tali parametri l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici. | | | | | | | |
| (**) Per tale emissione, trattandosi di variazione delle ore di funzionamento e tenuto conto che è sottoposta a controlli periodici, l'azienda è esonerata dall'esecuzione in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 | | | | | | | |
| (***) Per tale emissione non sono fissati limiti e i controlli sono effettuati sulla base dell'esame dei consumi di inchiostri annotati sul registro indicato al punto 4). | | | | | | | |
| (****) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici. | | | | | | | |
| (*****) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro materiale particolare e ossidi di zolfo si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas naturale. Per tali parametri l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici. | | | | | | | |
| (*****) Per tale emissione, visto la sua tipologia, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici. | | | | | | | |

1) Per il controllo delle portate, del materiale particolare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi di seguito riportati:

| Parametro/Inquinante | Metodi di misura |
|---|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O ₂) | UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.) |
| Anidride Carbonica (CO ₂) | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc) |
| Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O) | UNI EN 14790:2017 (*) |
| Polveri totali (PTS) o materiale particolare | UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³) |
| Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂ | UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) |
| Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂ | UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. | |

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **E3-E29**, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

3) Il **consumo annuo** consentito di inchiostri all'acqua è fissato in quantità minore o uguale a **68100 Kg**.

4) Le ore di funzionamento degli impianti, i **consumi giornalieri, o settimanali o mensili** di inchiostri all'acqua utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollare a cura di Arpae e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

5) Non sono fissati limiti per le emissioni E21-E22-E23 e i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 4).

6) I controlli, che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.3 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) – 5 – 6 – 14 - 16 – 29 (limitatamente al parametro ossidi di azoto).

7) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

8) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

9) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i

limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

10) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

11) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

12) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

13) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto sel'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del

punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

| Strutture per l'accesso al punto di prelievo | |
|---|---|
| Quota > 5 m e ≤ 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria che si allega alla presente ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/221474 del 15/12/2025 e successive integrazioni.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Pratica Sinadoc n.38528/2025

ALLEGATO E

Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n.227/11

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|--------------------------------|--|
| Rumore | Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11 |

Dalla valutazione di impatto acustico allegata alla domanda redatta e firmata dal Tecnico abilitato in Acustica ambientale emerge che:

- i valori di immissione valutati presso i confini aziendali e presso i ricettori sensibili individuati rientrano nei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale;
- i livelli ambientali massimi, valutati presso i ricettori sensibili individuati, sono tali da consentire l'inapplicabilità del criterio differenziale.

Pertanto l'attività svolta dalla Ditta e gli interventi in progetto risultano acusticamente compatibili con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.